



- che nell'anno 2008, senza sottoscrivere alcun contratto, otteneva un prestito di 4.000 euro dalla stessa finanziaria, richiesto per via telefonica, senza sottoscrivere alcunché e senza indicazione del tasso di interesse praticato, che doveva essere rimborsato in rate mensili fisse di 103,00 euro;
  - che dopo anni di pagamenti l'attore chiedeva a xxxxxxxxxxxx. l'estratto conto del finanziamento n. .... a mezzo della Confconsumatori di Grosseto, con missiva del 13 novembre 2013;
  - che l'estratto conto veniva fornito senza allegare il contratto relativo al finanziamento di 4.000 euro, dal quale si ricavava che l'attore aveva versato la somma di 7.562,68 euro e che, alla data del 31 ottobre 2013, il suo debito ammontava in linea capitale ad euro 837,72;
  - che, a seguito di altra richiesta, la convenuta forniva per la prima volta un estratto delle condizioni del finanziamento, datato 16 maggio 2008, ove si indicava il TAEG applicato nella misura del 17,30%, mai sottoscritto dall'attore;
  - che la convenuta aveva segnalato l'attore alla CRIF per il mancato pagamento di tre rate del finanziamento in questione alla data del 28 febbraio 2014, segnalando altresì ritardi fino a 5 rate (segnalazione illegittima in quanto l'attore era tenuto alla restituzione del solo capitale);
2. Esperimento vanamente il tentativo di mediazione, l'attore agiva così in giudizio dinanzi a questo Tribunale chiedendo:
- l'accertamento della nullità del contratto di finanziamento n. .... e dell'inesistenza del credito vantato dalla convenuta;
  - l'accertamento della natura usuraria delle condizioni applicate;
  - in subordine, l'accertamento della nullità parziale del contratto in relazione alle clausole aventi ad oggetto gli interessi corrispettivi e moratori, per difetto di pattuizione scritta, con applicazione del tasso sostitutivo previsto dall'art. 117, comma 6 T.U.B.;
  - in ogni caso, la condanna della convenuta alla restituzione della somma di euro 3.652,68 riscossa indebitamente ed eccedente il capitale mutuato, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
  - l'accertamento della illegittimità della segnalazione dell'attore presso la CRIF o altre banche dati, con condanna della convenuta alla cancellazione e al risarcimento del danno patrimoniale derivante dall'impossibilità di accedere ulteriormente al credito bancario e del danno non patrimoniale da lesione dell'immagine e della reputazione commerciale del cliente, ciascuno da quantificarsi in euro 10.000 (infatti, nel 2013 e nel 2014 xxxxxxxxxxxx S.p.a. aveva negato al xxxxx un prestito



personale, così xxxxxxxxxx. aveva dal canto suo negato la concessione di un mutuo ipotecario proprio in conseguenza delle segnalazioni rilevate).

3. A sostegno delle proprie domande, l'attore deduceva, in diritto, l'inosservanza delle previsioni di forma previste dall'art. 117 T.U.B. e il superamento del tasso soglia vigente nel trimestre marzo-giugno 2008 per i prestiti personali (pari al 15,27%) a fronte di un tasso annuo effettivo globale applicato pari al 17,30%, nel quale dovrebbero essere ricomprese peraltro anche tutte le spese sostenute dal cliente (spese di incasso rata e premi assicurativi, oscillanti tra i 3 e i 14 euro mensili), nonché gli interessi moratori e le spese di recupero del credito.

4. Si costituiva in giudizio xxxxxxxx S.p.a., deducendo:

- che l'attore aveva stipulato nel giugno del 2007 il contratto di finanziamento denominato "Multiconto" per l'importo di euro 9.600 finalizzato all'acquisto di una motocicletta, tramite l'intermediario convenzionato xxxxxxxxxx;
- che le condizioni prevedevano la restituzione in trenta rate mensili da 369,56, con un TAN dell'8% e un TAEG del 9,65%;
- che nel maggio del 2008 l'attore otteneva, in esecuzione del medesimo rapporto contrattuale, l'apertura di una linea di credito ad uso rotativo pari a 5.000 euro, che prevedeva un rimborso mediante rate minime mensili e con indicazione di un TAN del 17,52% e un TAEG del 19,28%, condizioni regolarmente pattuite in forma scritta;
- che a fronte dei numerosi insoluti di pagamento dei ratei del finanziamento, xxxxxxxxxx S.p.a. sollecitava più volte il cliente, a partire dal 2008, ad adempiere le proprie obbligazioni;
- che il perdurare dell'inadempimento determinava la decadenza dal beneficio del termine del cliente, che alla data del 12 giugno 2015 risultava così debitore della complessiva somma di euro 1.231,22, richiesta in via riconvenzionale nel presente giudizio;
- che le previsioni di forma previste dall'art. 125 *bis* T.U.B. erano state integralmente rispettate, avendo l'attore sottoscritto il contratto "Multiconto" che prevedeva anche le condizioni della linea di credito *revolving*, attivata nel 2008, in particolare nelle allegate condizioni generali di contratto, anch'esse regolarmente sottoscritte;
- che non si era verificato alcun superamento del tasso soglia, poiché il TAEG convenuto era pari a 19,28%, a fronte di un tasso soglia pari ad euro 25,17% per le operazioni di credito *revolving* concluse nel secondo trimestre 2008;



- che, secondo le Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi globali medi *pro tempore vigenti*, i premi assicurativi non dovevano essere ricompresi nel calcolo del TEG;
- che, anche includendo il costo della polizza assicurativo, non si sarebbe verificato alcun superamento del tasso soglia;
- che, pertanto, la segnalazione alla CRIF era stata legittimamente effettuata;
- che, in ogni caso, il danno patrimoniale e non patrimoniale non era stato provato nell'*an* e nel *quantum*.

5. Dopo aver dedotto, in prima udienza, che il contratto “Multiconto” prodotto dalla convenuta era estraneo al rapporto dedotto in giudizio, nella propria memoria *ex art.* 183, comma 6 n. 1 c.p.c., l'attore replicava:

- che non vi era prova scritta della richiesta di un prestito di 5.000 euro;
- che l'attore ricordava soltanto di aver chiesto telefonicamente un prestito di 4.000 euro e non già di 5.000 euro, del quale peraltro non vi era prova della sua erogazione;
- che a norma della l. 108/96 i premi assicurativi dovevano essere ricompresi nel TAEG;
- che dalle difese della parte avversa emergeva una difformità rispetto al TAEG dichiarato in contratto,

laddove, nella memoria n. 2, chiedeva disporsi consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare:

- il TAEG praticato, considerati tutti i costi addebitati all'attore e la sua conformità a quello pattuito;
- l'eventuale superamento del tasso soglia;
- la determinazione degli importi che l'attore avrebbe diritto di ripetere;
- su quali banche dati la convenuta aveva segnalato l'attore e quale tipo di segnalazione era stata eseguita;

chiedeva, altresì, l'emissione di un ordine di esibizione da parte della convenuta di “tutte le segnalazioni alle centrali rischio interbancarie eseguite sul nominativo dell'attore”.

6. Replicava la convenuta, nelle proprie memorie *ex art.* 183, comma 6 c.p.c.:

- che il documento contrattuale prodotto era il medesimo già allegato all'atto di citazione;
- che l'attivazione della linea di credito *revolving* poteva avvenire telefonicamente in quanto ciò era stato previsto in contratto, il quale conteneva tutte le condizioni che sarebbero state applicate;
- che gli interessi moratori non potevano essere sommati a quelli corrispettivi;



- che il credito *revolving* era stato concesso per euro 4.000 e non 5.000, riconoscendosi l'errore materiale commesso nella redazione della comparsa di risposta;
  - che la prova dell'erogazione doveva rivenirsi nella stessa allegazione dell'attore circa la richiesta di un prestito di 4.000 euro, oltre che nella produzione in giudizio dell'estratto conto da parte della convenuta;
  - che la CTU doveva considerarsi esplorativa e l'ordine di esibizione inammissibile in quanto l'attore aveva la possibilità di acquisire di propria iniziativa i documenti richiesti;
- ribadendo per il resto le proprie difese.

7. Il giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 17 dicembre 2019 per la precisazione le conclusioni.

Trattenuta la causa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, le parti si avvalevano della relativa facoltà depositando entrambe regolarmente e nei termini i propri scritti conclusionali.

8. Nel merito, sulla scorta delle allegazioni delle parti e dei documenti in atti, il Tribunale osserva sinteticamente quanto segue.

E' pacifico tra le parti che xxxxxxxxxx, nel corso dell'anno 2008, richiedeva ed otteneva un credito da parte di xxxxx S.p.a. dell'importo euro 4.000, sicché diviene irrilevante qualunque contestazione in ordine all'asserita prova della mancanza dell'erogazione (tanto che lo stesso attore si afferma tenuto alla restituzione del solo capitale).

L'unico punto controverso attiene all'individuazione della forma tecnica di tale erogazione e al rispetto delle previsioni di forma invocate dall'attore e regolate dalla normativa di settore, nonché al rispetto della disciplina antiusura.

Le due copie del contratto "Multiconto" prodotte in giudizio dalle parti, ove risultano apposte le sottoscrizioni, non disconosciute dall'attore, risultano perfettamente coincidenti.

Il cliente, apponendo la propria sottoscrizione, ha chiesto che gli venisse accordata, oltre al finanziamento per l'acquisto della motocicletta, una "linea di credito ad uso rotativo sino ad un importo massimo di €5.000, alle seguenti condizioni: rimborso minimo mensile a partire da €20,00 e comunque secondo la tabella indicata all'art. 9 delle Condizioni Generali di Contratto riportate alle pagg. 5 e 6 del contratto MULTICONTO"; viene indicato un TAN del 17,52% e un TAEG



del 19,28%; una periodicità di invio dell'estratto conto mensile, salva diversa indicazione del cliente".

Le medesime condizioni sono riportate nell'allegato documento di sintesi, che l'attore non ha negato essergli stato consegnato al momento della conclusione del contratto.

Né l'attore ha dedotto la mancata conoscenza incolpevole delle condizioni generali di contratto applicabili al rapporto, peraltro espressamente richiamate dalla clausola contrattuale riferita alla concessione della linea di credito *revolving* regolarmente sottoscritta.

L'attore si è limitato, in prima udienza e nelle memorie istruttorie, l'estraneità dei predetti documenti contrattuali al rapporto dedotto in giudizio, circostanza che trova dunque puntuale smentita.

Ciò posto, le condizioni generali del contratto "Multiconto" prevedono, all'art. 8, che la linea di credito ad uso rotativo potrà essere utilizzata dal cliente sia mediante emissione di una carta di credito che mediante l'ottenimento di "finanziamenti specifici" erogati da xxxxxxxx le cui condizioni economiche e modalità di rimborso, ove diverse da quelle indicate a pag. 4 del contratto, verranno concordate di volta in volta all'atto del singolo utilizzo, mediante sottoscrizione di apposito modulo che ne diverrà parte integrante; in quest'ultimo caso, le diverse condizioni economiche e modalità di pagamento concordate non costituiranno novazione di quelle indicate a pag. 4 del contratto, che resteranno valide ed efficaci.

Atteso che dall'estratto conto prodotto in giudizio dalla convenuta e consegnato all'attore prima dell'introduzione del giudizio emerge un saldo a debito iniziale pari ad euro 4.000 (somma accreditata mediante bonifico, come indicato nella causale), non vi è dubbio che la linea di credito sia stata utilizzata mediante concessione di un "finanziamento specifico", circostanza che trova conferma in quanto dedotto nell'atto citazione da xxxxxxxxxxxx, vale a dire che il contenuto della richiesta (che la convenuta non ha contestato essere avvenuta a mezzo telefono) aveva ad oggetto proprio la concessione di un finanziamento, erogato in un'unica soluzione.

Dagli estratti conto non risultano ulteriori atti di utilizzazione della linea di credito ma soltanto l'addebito di spese, commissioni e interessi.

Ora, posto che il tasso nominale applicato in concreto (15,84%) è difforme da quello indicato nel contratto e nel documento di sintesi (17,52%) si ricade evidentemente nell'ipotesi di concessione di un "finanziamento specifico" a condizioni diverse da quelle indicate a pagina 4 del contratto



(peraltro, tale previsione appare poco trasparente ed anzi fuorviante, poiché a pag. 4 del contratto è contenuta, in realtà, l'informativa sui sistemi di informazione creditizia).

Le “condizioni diverse”, ai sensi dell’art. 8 delle condizioni generali di contratto, avrebbero dovuto essere pattuite mediante sottoscrizione di un “apposito modulo”, che mai risulta essere stato sottoscritto e non è presente agli atti.

Il che si risolve evidentemente in una nullità parziale del contratto ai sensi dell’art. 117, comma 4 T.U.B., poiché non vengono pattuite in forma scritta le condizioni economiche applicabili al rapporto, oltre che in una violazione della forma convenzionale adottata espressamente dai contraenti per la futura conclusione di contratti, che si presume voluta a pena di invalidità (art. 1352 c.c.), rilevabile d’ufficio secondo le regole generali (art. 1421 c.c.).

Non si tratta di una nullità totale alla stregua del terzo comma dell’art. 117 T.U.B., poiché, ritiene il Tribunale, l’onere di forma scritta risulta adempiuto per effetto della sottoscrizione del contratto principale (il contratto “Multiconto”), che già in sé prevede la concessione di ulteriori finanziamenti nel quadro dell’utilizzo della linea di credito *revolving*.

Quale atto di utilizzo di un credito le cui condizioni sono già state pattuite in forma scritta, la richiesta inoltrata per via telefonica ben poteva costituire valido mezzo di manifestazione della volontà di dare esecuzione al rapporto, peraltro confermata dal cliente.

A sanare la nullità parziale della concessione del finanziamento non vale la previsione di cui al periodo successivo dell’art. 9 c.g.c., in forza della quale le diverse condizioni concordate non costituiscono novazione di quelle indicate (di nuovo, erroneamente) a pag. 4 del contratto, che resteranno valide ed efficaci, poiché la previsione di un tasso di interesse diverso da quello pattuito in forma scritta (anche se migliorativo) integra senza ombra di dubbio novazione oggettiva dell’obbligazione originaria (la misura del corrispettivo è proprio l’oggetto dell’obbligazione).

Anzi, a ben vedere, posto che l’obbligazione restitutoria, al momento della richiesta di concessione del finanziamento, non può neanche dirsi sorta, appare ancor più improprio il riferimento all’istituto della novazione (e resta inteso che la qualificazione giuridica del contratto o di un singolo patto, al di là del *nomen iuris*, così come il richiamo ad istituti giuridici inconferenti, non è nella disponibilità delle parti).

In ogni caso, non può certo dirsi che la violazione della forma convenzionale determini, sulla base della predetta clausola, una reviviscenza delle originarie condizioni economiche pattuite, poiché ciò



non è espressamente previsto e, comunque, occorre assegnare alla clausola, nel dubbio, un'interpretazione *contra stipulatorem* alla stregua dell'art. 1370 c.c. (e delle analoghe disposizioni previste in materia di contratti del consumatore) che non si risolva in un sostanziale aggiramento degli oneri di forma imposti dall'art. 117 T.U.B.

Peraltro, la parte convenuta ha dato esecuzione al contratto applicando un tasso di interesse nominale non convenuto per iscritto (non si è in grado di dire se si tratta di quello concordato telefonicamente) e, in ogni caso diverso da quello indicato originariamente nel contratto e nel documento di sintesi, sicché tale interpretazione della clausola trova conferma nel comportamento tenuto in epoca posteriore alla conclusione del contratto (art. 1362, comma 2 c.c.).

Ciò posto, occorre determinare il *quantum* dell'obbligazione restitutoria del cliente, tenuto conto della sua qualità di consumatore desumibile dalla natura del bene acquistato e comunque non oggetto di contestazione da parte della convenuta (che anzi, nella propria comparsa di risposta, richiama espressamente l'art. 125 bis T.U.B.).

La mancata indicazione in forma scritta del TAEG convenuto determina l'applicazione dell'art. 124 T.U.B. *pro tempore* vigente, in forza del quale, in caso di assenza o nullità delle clausole contrattuali, queste ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri:

- il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei Bot annuali o titoli similari, emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto;
- la scadenza del credito è a trenta mesi;
- nessuna garanzia o copertura assicurativa viene costituita in favore del finanziatore.

Secondo la disciplina applicabile ai contratti di credito al consumo stipulati sino al 19 settembre 2010, i contratti dovevano indicare il TAEG (secondo i criteri di calcolo previsti dal CICR) e, in caso di mancata indicazione, il TAEG era equivalente a quello sostitutivo previsto dall'art. 124 comma 5 T.U.B.

Il ricalcolo del piano di restituzione rateale del finanziamento e la determinazione delle somme eventualmente corrisposte in eccedenza comporta la necessità di disporre apposita consulenza tecnica d'ufficio contabile, sicché la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'incombente, impregiudicata ogni decisione in ordine alle altre domande proposte dalle parti.





Ogni altra posta addebitata al cliente a titolo di spese, premi assicurativi e interessi di mora, risultante dall'estratto conto, dovrà essere espunta in quanto non pattuite in forma scritta (cfr. art. 124 TUB nella precedente formulazione).

P.Q.M.

Il Tribunale, non definitivamente pronunciando:

- accerta la nullità parziale del contratto di credito in atti, nella parte in cui non prevede le condizioni economiche applicabili al rapporto, per le ragioni e con gli effetti esposti in motivazione;
- rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza;
- spese alla sentenza definitiva.

Così deciso in Grosseto in data 30 aprile 2020

Il giudice

Dott. xxxxxxxxxxxx

